

CONVIVENZA DI FATTO

(art. 1 commi 36 e segg. L. 20/05/2016 n. 76)

Ufficio: Ufficio Residenze e Cambi Abitazione

Responsabile: Rita Ruggero

Funzionario: Dott. Federico Palmas

Indirizzo: Via Garibaldi, 49

Telefono: 0789-52126 - 52221

Fax: 0789-52316

E-mail: residenze@pec.comuneolbia.it ; residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it

Orario di apertura: L'ufficio è aperto tutte le mattine dalle 09:00 alle 12:00 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

Modalità di richiesta

La dichiarazione di “convivenza di fatto” deve essere presentata presso l'Ufficio Residenze e Cambi Abitazione.

Responsabile: Rita Ruggero

Contatto telefonico: 0789-52126 – 0789-52221.

Indirizzo di posta elettronica: residenze@pec.comuneolbia.it;

residenze.cambiabitazione@comune.olbia.ot.it

Documentazione da presentare

La dichiarazione di “convivenza di fatto” avviene tramite la presentazione di un'istanza di iscrizione da parte dei richiedenti.

I documenti sono disponibili presso l'Ufficio all'ufficio residenze e cambi abitazione o scaricabili direttamente da questa pagina.

Oltre ai moduli compilati i richiedenti devono presentare un valido documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente).

Iter procedura

A seguito della richiesta, l'ufficio verifica la presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione previsti dalla Legge n. 76 del 20/05/2016. In presenza dei requisiti previsti si procede all'iscrizione.

Costi

L'iscrizione nella convivenza di fatto è gratuita.

Tempi

Termine di conclusione: il procedimento si conclude entro 45 giorni.

Cancellazione

Gli iscritti si impegnano a comunicare all'Ufficio Residenze e cambi abitazione le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione nella “convivenza di fatto” ad esempio matrimonio, unione civile, cessazione della convivenza per cambio di residenza in altro comune o variazione di indirizzo anche di un solo appartenente alla convivenza.

In tal caso, l'ufficio provvederà ad informare l'altra parte con le procedure previste dalla Legge 241/90 .
A seguito di tali comunicazioni, l'ufficio provvederà alla cancellazione dal Registro.

Cosa si intende per conviventi di fatto?

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti di quelle persone che, decidano di convivere; non rileva, dunque che si tratti di persone dello stesso sesso o eterosessuali.

La nuova legge definisce, infatti, conviventi di fatto:

- – due persone maggiorenni (e quindi anche dello stesso sesso),
- – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
- – non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

A quali convivenze non si applica la nuova legge?

Per quanto appena detto, la nuova legge **non** può essere applicata

- alle coppie non conviventi
- ai cittadini non italiani registrati in anagrafe con uno stato civile ignoto (per i quali è necessaria un certificato di stato civile dallo stato di origine);
- alle coppie nelle quali anche uno solo dei due sia separato (e quindi ancora legato al coniuge col vincolo del matrimonio) poiché la legge è applicabile a coloro i quali non abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione o derivanti da matrimonio o da un'unione civile.

Esiste un obbligo di formalizzare la convivenza?

No. Però l'iscrizione all'anagrafe, costituisce l'unico elemento in grado di **provare l'inizio convivenza e la sua durata**. Prova che rappresenta il presupposto necessario per poter accedere ad una serie di diritti sottoelencati.

Come va fatta l'iscrizione all'anagrafe?

Se già residenti in anagrafe nello stesso indirizzo, i conviventi possono fare all'ufficio anagrafe una **dichiarazione di “convivenza di fatto”**;

Se non ancora residenti in anagrafe nello stesso indirizzo, i conviventi possono fare all'ufficio anagrafe una **dichiarazione contestuale** che attesti la comune residenza nello stesso Comune e al medesimo indirizzo, nonché la volontà di iscriversi come “conviventi di fatto”.

Quali sono i diritti attribuiti ai conviventi?

- a) Diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- b) Diritti in caso di malattia e di ricovero (comma 39);
- c) Diritti in caso di interdizione e amministrazione di sostegno (commi 40 e 48);
- d) Diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare (comma 46)
- e) Il diritto al risarcimento per morte derivante da fatto illecito (comma 49)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50).

Che cos'è un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza è il contratto con il quale i conviventi decidono di regolare gli **aspetti patrimoniali** della loro **vita in comune**.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere redatti in **forma scritta**, a pena di nullità, con **atto pubblico** o **scrittura privata con sottoscrizione autenticata** da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”.

Il professionista dovrà provvedere a trasmettere, entro dieci giorni dalla sottoscrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi, copia del contratto stesso al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Normativa di riferimento

- Art. 1 commi 36 e succ. della Legge n. 76 del 20/05/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

Moduli

Dichiarazione di convivenza di fatto

Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto.